

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4842 del 22/10/2019
Oggetto	RINNOVO OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI AD USO STRADA PRIVATA IN COMUNE DI COMACCHIO (FE), LOCALITA' LIDO DELLE NAZIONI. RICHIEDENTE FERRARI EURO ED ALTRI PROC. N. FE11T0023/18RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4976 del 21/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventidue OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: RINNOVO OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI AD USO STRADA PRIVATA IN COMUNE DI COMACCHIO (FE), LOCALITA' LIDO DELLE NAZIONI. RICHIEDENTE FERRARI EURO ED ALTRI PROC. N. FE11T0023/18RN01

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e smi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, e in particolare l'art. 141 che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con D. Lgs. n. 112/1998;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" ed in particolare la sezione I del capo II che disciplina le occupazioni di aree demaniali;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24 e in particolare l'art. 5, come modificato dall'art. 8 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 11, che detta disposizioni finanziarie

per le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;

- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e smi e in particolare l'art. 8 che stabilisce nuove modalità di aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi, ed in particolare gli artt. 14 e 16, con cui si stabilisce che le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono conferite ai Servizi territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni in materia di Nulla-Osta Idraulico e sorveglianza idraulica all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competente;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015, n. 1927 del 24/11/2015, n. 453 del 29/3/2016 e n. 1181 del 23/07/2018 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e l'assetto organizzativo delle strutture preposte alla gestione dello stesso;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 102 del 07/10/2019 in attuazione della quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito alla dr.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 14/10/2019;

Viste:

-la determinazione del Responsabile dell'allora competente Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa n. 197 del 11/01/2012 con la quale si rilasciava concessione al Sig. Euro Ferrari - C.F. FRRREU51S06A959Q, per occupazione di area demaniale ad uso stradello privato sul sedime dell'ex scolo Novelli tombato nel Comune di Comacchio, località Lido delle Nazioni, area censita catastalmente al Foglio 25 mappale 1076 (parte) del comune medesimo, per una lunghezza di m 110 e una larghezza di m 6, con scadenza il 10/01/2018;

-l'autorizzazione del sopra citato STB Po di Volano e della Costa, prot. PG/2014/22690 del 28/01/2014, rilasciata al sig. Euro Ferrari, alla posa di un cancello per delimitare l'area in concessione, fatti salvi i diritti di terzi;

-l'istanza presentata fuori termine in data 08/03/2018, assunta al protocollo PGFE/2018/2873, dal concessionario Sig. Euro Ferrari, con la quale viene richiesto il rinnovo della sopra

citata concessione demaniale per occupazione di area demaniale ad uso stradello privato con le stesse dimensioni di cui sopra (pratica cod. FE11T0023/18RN01);

-la richiesta di parere effettuata dal competente SAC, con prot. PGFE/2018/5117 del 02/05/2018 all'ARSTePC, Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, ai fini del rilascio del nulla osta idraulico e delle prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale;

-l'integrazione alla sopracitata istanza, presentata in data 12/10/2018, con prot. PGFE/2018/12414, per l'inserimento dei seguenti cointestatari, congiuntamente con il titolare Euro Ferrari, nell'istanza pratica cod. FE11T0023/18RN01: Silvia Mandrioli C.F. MNDSL60L51C469N, Debora Gatti C.F. GTTDBR73H52F704Q, Valter Tagliatti C.F. TGLVTR32E28C814Q, Pietro Galliolo C.F. GLLPTR48H29B485I, Adriano Montorsi C.F. MNTDRN46B17C287E e Pierina Cingia C.F. CNGPRN40A46B157R, le cui proprietà immobiliari afferiscono alla medesima porzione del tombamento dello scolo Novelli per la quale è stato chiesto il rinnovo della concessione in argomento;

-la richiesta di assenso alla sopra descritta richiesta di cointestazione nella pratica cod. FE11T0023/18RN01, effettuata dal competente SAC al sig. Euro Ferrari e inviata per conoscenza agli altri richiedenti la cointestazione, con nota prot. PG/2019/84952 in data 29/05/2019;

-l'assenso alla cointestazione nella pratica in argomento da parte del sig. Euro Ferrari, rilasciato con nota autografa protocollata presso il competente SAC con prot. PG/2019/90449 del 07/06/2019, in seguito al quale si è provveduto ad una nuova fase di pubblicazione dell'istanza sul BURERT a nome di tutti i richiedenti cointestati;

Dato atto:

-della pubblicazione dell'istanza di rinnovo in argomento a nome del solo Ferrari Euro sul BURERT n. 114 del 02/05/2018 e dell'assenza di opposizioni o osservazioni nel termine di legge;

-della ulteriore pubblicazione dell'istanza a nome di tutti i richiedenti nella cointestazione sul BURERT n. 227 del 10/07/2019 e del ricevimento di un'opposizione nel termine di legge;

Constatato che, in merito alle fasi di pubblicazione di cui sopra:

-in data 06/11/2018, con prot. PGFE/2018/13420, è pervenuta al competente SAC ed all'ARSTePC - sede di Ferrara un'osservazione fuori termine presentata dai sigg.ri Bonora Italo Olinto e Rossi Maria, la cui proprietà immobiliare afferisce anch'essa sul tombamento dello scolo Novelli in argomento, volta ad ottenere il diritto di passaggio su detta porzione di tombamento interdotta

dal cancello, regolarmente autorizzato dall'allora competente STB come più sopra esplicitato, al fine di poter eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nella loro proprietà;

-relativamente a quanto sopra, l'ARSTePC - sede di Ferrara ha comunicato agli osservanti e al competente SAC, con nota PG/2018/56502 del 22/11/2018, che l'autorizzazione alla posa di un cancello, rilasciata in quanto non costituiva compromissione alla funzionalità idraulica del corso d'acqua tombinato, ha esclusivamente valenza idraulica ed è stata rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;

-inoltre, durante la fase di ripubblicazione di cui sopra, è stata consegnata brevi manu al competente SAC, in data 05/08/2019, un'osservazione nei termini di legge da parte dei sigg.ri Bonora Italo Olinto e Rossi Maria, successivamente protocollata con prot. PG/2019/129439 del 20/08/2019, nella quale si chiede che non vengano lesi i diritti di terzi, essendo l'area in concessione chiusa da cancelli che ostacolano la possibilità di accesso ed impediscono di poter eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all'immobile di loro proprietà (ad es. svuotamento del pozzo nero interno al giardino, lavori sul tetto, potature sul retro del giardino);

Ritenuto, in qualità di Amministrazione concedente, che:

-vada opportunamente ribadito che la presente concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, per cui nella fattispecie dovrà essere garantito comunque il diritto di passaggio in caso di effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, che non è possibile eseguire in altro modo, a tutte le proprietà afferenti il tratto tombinato di scolo Novelli in argomento;

-a tale fine vadano imposte al sig Euro Ferrari ed agli altri cointestatari le seguenti prescrizioni particolari per la gestione del cancello, da inserire nel disciplinare:

- i concessionari sono tenuti a fornire all'Amministrazione concedente ARPAE e all'ARSTePC copia del meccanismo di apertura del cancello (chiavi o telecomando) congiuntamente alla sottoscrizione del disciplinare tecnico allegato al presente atto;
- i concessionari sono tenuti altresì a garantire l'effettuazione dei lavori di manutenzione delle proprietà immobiliari limitrofe all'area demaniale concessionata, permettendo l'accesso dal cancello, previa comunicazione scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della proprietà che necessita di eseguire lavori, da spedirsi con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dal programmato inizio;

- i concessionari sono tenuti inoltre a fornire il meccanismo di apertura alle proprietà limitrofe ed alla ditta esecutrice dei lavori per il periodo necessario programmato;

Ritenuto inoltre che l'Amministrazione concedente informi di tali prescrizioni particolari la proprietà limitrofa l'area concessionata che ha presentato opposizione, sig.ri Bonora Italo Olinto e Rossi Maria, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

Dato atto altresì:

-del nulla osta idraulico rilasciato con Determina Dirigenziale n. 2341 del 27 giugno 2018 dall'ARSTePC - sede di Ferrara, protocollato presso questo SAC in data 09/07/2018 con prot. PGFE/2018/8259, espresso in senso favorevole con prescrizioni contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-della sottoscrizione del disciplinare tecnico di cui sopra, accettato per presa visione a firma dei richiedenti Euro Ferrari, Adriano Montorsi, Silvia Mandrioli, Debora Gatti, Pierina Cingia in data 15/10/2019 (agli atti con PG/2019/159072 del 16/10/2019) e dal richiedente Valter Tagliatti in data 08/10/2019 (agli atti con PG/2019/160184 del 17/10/2019);

Considerato che:

-l'importo relativo alle spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo di concessione in oggetto è stabilito in € 75,00 ai sensi dell'art. 20, comma 9, della L.R. n. 7/2004 e s.m.i.;

-il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della citata L.R. 7/2004 e s.m.i., è definito per il 2019 in € 153,47 comprensivo della rivalutazione annuale in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e fatti salvi eventuali aggiornamenti o rideterminazioni dell'importo da effettuarsi mediante apposita DGR;

-il deposito cauzionale a suo tempo quantificato, ai sensi dell'art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004, in € 150,00 nella determinazione n. 167/2012, è stato versato in data 07/01/2012 dal sig. Euro Ferrari. Tale cauzione di € 150,00 rimarrà depositata a garanzia del presente titolo concessorio, ma va integrata da parte dei richiedenti della somma di € 100,00, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, dell'art. 8 della L.R. 2/2015, che ha elevato a € 250,00 l'importo minimo delle cauzioni per le concessioni del demanio idrico;

-a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione di cui alla determinazione n. 167/2012, il sig. Euro Ferrari risulta

in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della concessione con scadenza in data 10/01/2018;

-i richiedenti inoltre risultano aver regolarmente corrisposto il canone relativo alla concessione FE11T0023 per le annualità 11/01/2018 - 10/01/2019 e 11/01/2019 - 10/01/2020 per € 150,00 cadauna, ma sono tenuti comunque al pagamento dei relativi adeguamenti ISTAT di cui alla citata L.R. 8/2015 pari ad € 4,65;

-peraltro, stanti i pagamenti effettuati di cui sopra, i richiedenti hanno maturato un credito presso l'amministrazione concedente di € 3,78, avendo corrisposto il canone annuo fino al 10/01/2020, per cui per il solo 2020 dovranno corrispondere, congiuntamente al canone annuo dovuto quando noto, la somma di € 0,83, risultante dalla differenza del debito di € 4,64 per gli adeguamenti ISTAT dovuti e del credito di € 3,78 per il pagamento di quota parte di 9 giorni del canone 2020;

-In merito alla sopra citata concessione i richiedenti devono corrispondere altresì le maggiorazioni previste dall'art. 8 della L.R. 11/2018 per l'occupazione sine titulo della risorsa per il periodo dal 11/01/2018, giorno in cui scadeva la concessione al 08/03/2018, data di presentazione dell'istanza di rinnovo, pari ad € 26,58;

-Preso atto che i concessionari hanno presentato l'attestazione del versamento:

-dell'importo di € 75,00 eseguito in data 28/02/2018, dovuto per le spese istruttorie;

-dell'importo di € 150,00 eseguito in data 05/04/2019, quale canone per l'annualità 2019;

-dell'importo di € 26,58 eseguito in data 15/10/2019 per l'occupazione sine titulo della risorsa per il periodo dal 11/01/2018 - 08/03/2018;

-dell'importo di € 100,00 eseguito in data 15/10/2019 quale integrazione del deposito cauzionale;

Ritenuto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta dal sig. Euro Ferrari, con l'integrazione dei seguenti cointestatari: sigg.ri Silvia Mandrioli, Debora Gatti, Valter Tagliatti, Pietro Galliolo, Adriano Montorsi e Pierina Cingia, con le prescrizioni di cui al seguente dispositivo;

Attestata la regolarità amministrativa;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;

DETERMINA

1) di concedere, fatti salvi i diritti di terzi e le norme urbanistico-edilizie del Comune interessato, al sig. Euro Ferrari - C.F. CRVCLD39D09F1980 e ai sig.ri Silvia Mandrioli - C.F. MND-SLV60L51C469N, Debora Gatti - C.F. GTTDBR73H52F704Q, Valter Tagliatti - C.F. TGLVTR32E28C814Q, Pietro Galliolo - C.F. GLLP-TR48H29B485I, Adriano Montorsi - C.F. MNTDRN46B17C287E e Pierina Cingia - C.F. CNGPRN40A46B157R in qualità di cointestatari a seguito di integrazione dell'istanza, il rilascio in solido della concessione per occupazione di area demaniale ad uso stradello privato di parte del sedime dell'ex scolo Novelli tombinato, per una lunghezza di m 110 per una larghezza di m 6, in località Lido delle Nazioni - comune di Comacchio (FE), area censita catastalmente al Foglio 25 mappale 1076 (parte) per mq 660 del comune medesimo, come da allegata cartografia, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata ai soggetti ivi indicati; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito, al competente SAC entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) di stabilire che la concessione ha efficacia dal 11/01/2018 e la sua scadenza è fissata al 31/12/2023 e che l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica segnalati a questo Servizio, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che i concessionari abbiano diritto ad alcun indennizzo;

d) i concessionari, qualora intendano protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovranno esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo al competente SAC e versare il conseguente canone, oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi, ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora i concessionari si rendano inadempienti agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possano venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli

effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g) i concessionari sono obbligati a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

h) i concessionari sono esclusivamente responsabili in solido per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti;

2. di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 9, L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., l'importo relativo alle spese di istruttoria stabilito in € 75,00, è stato versato in data 28/02/2018 sul c.c.p. n.14931448 ed introitato sul Capitolo 04615 di cui all'U.P.B. 3.6.6000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2018;

4. di dare atto altresì che i concessionari sono in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino al 10/01/2020, ma devono versare i relativi adeguamenti ISTAT per € 4,61;

5. di stabilire che il canone annuale è fissato in € 153,47 per l'anno 2019, calcolato applicando la L.R. 7/2004 e la L.R. 2/2015;

6. di stabilire che i canoni annuali successivi dovranno essere rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT (FOI) e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015). I concessionari dovranno, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione in un'unica soluzione;

7. di stabilire, inoltre, che i concessionari dovranno corrispondere in solido i canoni annui successivi entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione e di effettuare i versamenti relativi ai canoni in un'unica soluzione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" oppure tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, indicando il numero di pratica all'inizio della causale e trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati, in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione;

8. di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22 Dicembre 2009 n.24;

9. di dare atto che i concessionari hanno già corrisposto alla Regione Emilia Romagna il canone anticipato 2019 per € 150,00 per il periodo 11/01/2019-10/01/2020, in data 05/04/2019 mediante bonifico bancario, nonché la maggiorazione di € 26,58, in data 15/10/2019 mediante ccp, per l'occupazione sine titolo della risorsa per il periodo dal 11/01/2018 - 08/03/2018 essendo l'istanza di rinnovo presentata fuori termine, somme entrambe introitate sul Capitolo 04315 di cui all'U.P.B. 3.7.6150 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2019;

10. di dare atto inoltre che, stanti i pagamenti effettuati di cui sopra, i concessionari hanno maturato un credito presso l'amministrazione concedente di € 3,78, avendo corrisposto il canone annuo fino al 10/01/2020, per cui per il solo 2020 dovranno corrispondere, congiuntamente al canone annuo dovuto quando noto, la somma di € 0,83, risultante dalla differenza del debito di € 4,61 per gli adeguamenti ISTAT dovuti di cui al precedente punto 4) e del credito di € 3,78 per il pagamento di quota parte di 9 giorni del canone 2020, come da precedente punto 9);

11. di dare atto altresì che la cauzione, quantificata in € 150,00 nella determinazione n. 167/2012 ai sensi dell'art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004 e versata a suo tempo dal sig. Euro Ferrari, è stata integrata dell'importo di € 100,00 ai sensi della L.R. 2/2015 in data 15/10/2019 mediante ccp, introitato sul Capitolo 07060 di cui all'U.P.B. 6.20.14000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2019. Tale cauzione rimarrà depositata a garanzia del presente titolo concessorio e potrà essere svincolata in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione, previa idonea istanza scritta al servizio competente, solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

12. di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/98;

13. di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

14. di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 nonché del D. Lgs. n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

15. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Marina Mengoli;

16. di dare conto che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico dei concessionari, è conservato presso l'archivio informatico del SAC ARPAE di Ferrara e ne sarà consegnata ai concessionari una copia semplice;

17. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m..

LA RESPONSABILE
dr.ssa Marina Mengoli

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FE11T0023/18RN01 da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia, a favore del sig. Euro Ferrari e dei sigg.ri Silvia Mandrioli, Debora Gatti, Valter Tagliatti, Pietro Galliolo, Adriano Montorsi e Pierina Cingia in qualità di cointestatari:

Art. 1 - Oggetto

Il Sig. Euro Ferrari - C.F. FRRREU51506A959Q, residente a Bomporto (MO) in via Verdi 19 e i sigg.ri Silvia Mandrioli - C.F. MNDSL60L51C469N, residente a Cento (FE) in via di Renazzo 41/5, Debora Gatti - C.F. GTTDBR73H52F704Q, residente a Sesto San Giovanni (MI) in via f.lli Picardi 143, Valter Tagliatti - C.F. TGLVTR32E28C814Q, residente a Ferrara in via Ravenna 264, Pietro Galliolo - C.F. GLLPTR48H29B485I, residente a Trebaseleghe (VI) in via Leopardi 18, Adriano Montorsi - C.F. MNTDRN46B17C287E, residente a Castelvetro (MO) in via dei Mille 1/A e Pierina Cingia - C.F. CNGPRN40A46B157R, residente a Salò (BS) in via Mortari 9, in qualità di cointestatari e di seguito individuati come i concessionari, sono autorizzati ad occupare un'area del demanio idrico, ad uso stradello privato della lunghezza inferiore a km 2,000, sul sedime di una porzione dell'ex scolo Novelli tombinato, in località Lido delle Nazioni - comune di Comacchio (FE), per un lunghezza di m 110 ca ed una larghezza di m 6 ca. L'area interessata dall'occupazione è ubicata catastalmente su parte della particella 1076 (demanio idrico) del Foglio 25 del Comune di Comacchio per mq 660, come da allegata cartografia.

Art. 2 - Prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico

- a) I concessionari sono tenuti a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano, sede di Ferrara e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'A.R.S.T. e P.C. non è responsabile per danni cagionati ai beni dei concessionari qualora non abbiano provveduto a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
- b) E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
- c) Al fine di prevenire danni accidentali i concessionari dovranno provvedere a mantenere decorosa l'area in concessione.
- d) L'A.R.S.T. e P.C. - sede di Ferrara resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della autorizzazione idraulica accordata, considerato che è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

- e) In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - sede di Ferrara, può chiedere all'Amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche con rinuncia, da parte dei concessionari, a ogni pretesa d'indennizzo.
- f) La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Art. 3 - Prescrizioni particolari per il cancello

- a) I concessionari sono tenuti a fornire all'Amministrazione concedente ARPAE e all'ARSTePC - sede di Ferrara copia del meccanismo di apertura del cancello (chiavi o telecomando) congiuntamente alla sottoscrizione del disciplinare tecnico allegato al presente atto;
- b) i concessionari sono tenuti altresì a garantire l'effettuazione dei lavori di manutenzione delle proprietà immobiliari limitrofe all'area demaniale concessionata, permettendo l'accesso dal cancello, previa comunicazione scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della proprietà che necessita di eseguire le manutenzioni, da spedirsi con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dal programmato inizio dei lavori;
- c) i concessionari sono tenuti inoltre a fornire il meccanismo di apertura alle proprietà limitrofe ed alla ditta esecutrice dei lavori per il periodo necessario programmato.

Art. 3 - Prescrizioni generali

I concessionari dovranno provvedere, a proprie spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;
- a qualunque tipo di adeguamento delle attività venisse richiesto dall'Amministrazione concedente (ARPAE) per motivi di pubblico interesse;
- alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati alle pertinenze ed alle opere idrauliche in genere, evitando in ogni modo di provocarne altri;
- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi del demanio.

I concessionari inoltre sono obbligati a collocare in prossimità dell'area richiesta in concessione almeno 1 cartello identificativo bifacciale, per definire l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di

un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici indicante:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE11T0023;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

Art. 4 - Revoca e decadenza


La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- subconcessione a terzi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente, qualora ammissibile.

Art. 5 - Ripristino dei luoghi

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione concedente non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora i concessionari non provvedano nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati in solido. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di Polizia Idraulica.

Cartografia allegata



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.